



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 54	DEL 07/04/2020
-------	----------------

L'anno **duemilaventi** addì **sette** del mese di **aprile** alle ore **15:55** nella Sede Municipale, convocata nei modi e termini di legge, con l'osservanza delle prescritte formalità, si è riunita la Giunta Comunale.

Nel corso della seduta la Giunta Comunale, invitata dal Presidente a procedere all'esame dell'argomento riportato in oggetto, approva la seguente deliberazione.

Alla votazione risultano presenti i seguenti componenti:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	FIORAVANTI MARCO	Si	
Vice Sindaco	SILVESTRI GIOVANNI	Si	
Assessore	ACCIARRI MONICA	Si	
Assessore	BRUGNI MASSIMILIANO	Si	
Assessore	CARDINELLI MARCO	Si	
Assessore	CORRADETTI DARIO	Si	
Assessore	FERRETTI DONATELLA GIUSEPPINA	Si	
Assessore	STALLONE DOMENICO	Si	
Assessore	VALLESI MONIA	Si	
Assessore	VOLPONI MARIA LUISA	Si	

Totale Presenti: 10	Totale Assenti: 0
----------------------------	--------------------------

Presiede il Sindaco **Dott. FIORAVANTI MARCO**

Partecipa il Segretario **Dott. VINCENZO PECORARO**

OGGETTO:

DETERMINAZIONE PER L'ANNUALITA' 2020 DELLE ALIQUOTE, TARIFFE E PREZZI DEI TRIBUTI E DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI.

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che l'art. 73 del D.L. n. 18/2020 al fine di rispondere alla situazione di emergenza, consente, in assenza di norme regolamentari, alle Giunte comunali, di svolgere le sedute in videoconferenza e che in ossequio a tale normativa la seduta in data odierna viene effettuata secondo tale modalità;

VISTO il documento istruttorio con il quale il Dirigente del Settore Servizi Finanziari, Economato e Tributi, propone di approvare, per l'annualità 2020, le aliquote, le tariffe e i prezzi dei tributi e dei servizi pubblici locali, riepilogati nell'allegato al documento istruttorio;

VISTO il D.lgs. D.lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali." e s. m.i.;

VISTO, in particolare, l'art. 172, comma 1, lettera c), del sopracitato Testo Unico, così come sostituito dall'art. 74 comma 1 del D.lgs 23 giugno 2011 n. 118, che prevede tra gli allegati al bilancio di previsione: *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi."*;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno in data 13 dicembre 2019 (G.U. n. 295 in data 17 dicembre 2019), con il quale è stato differito al 31 marzo 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 e il Decreto del Ministro dell'Interno 28 febbraio 2020 (GU n. 50 del 28 febbraio 2020) con il quale è stato differito al 30 aprile 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;

VISTO l'articolo 107 comma 2 del Decreto Legge n. 18/2020 (Cura Italia) con il quale è stato ulteriormente differito al **31 maggio 2020** il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-22;

VISTI i pareri espressi in merito alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile dal Dirigente del Settore Finanziario, Economato e Tributi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO, pertanto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, e che vengono condivisi, deliberare in merito

Con voti unanimi e favorevoli resi in forma palese per appello nominale

DELIBERA

- 1) di approvare le tariffe e i prezzi dei servizi pubblici locali per l'annualità 2020 così come riportati nell'allegato al documento istruttorio;
- 2) di trasmettere il presente provvedimento ai servizi comunali interessati affinché ne sia data attuazione;
- 3) di dichiarare con separata votazione unanime favorevole resa in forma palese il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i..

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTI:

- l'art. 172, comma 1, lettera c), del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.", come sostituito dall'art. 74 comma 1 del D.lgs 23 giugno 2011 n. 118, che prevede tra gli allegati al bilancio di previsione: *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi."*;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/23.12.2000 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)." che prevede: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento."*;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/27.12.2006 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)." che prevede *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" prevede per l'IMU che *"Per l'anno 2020, i comuni, in deroga:*

- *all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;*
- *all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;*
- *all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;*

*possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il **30 giugno 2020**. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020."*;

VISTO il comma 693 bis dell'art 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) così come inserito dall'articolo 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (decreto fiscale), convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157: che prevede per la **TARI**: *"In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le*

disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.”;

RICHIAMATO il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.*” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.70 del 17-03-2020 all'art. 107 comma 4 che differisce il solo termine per l'approvazione delle sole tariffe dal 30 aprile al **30 giugno 2020**;

CONSIDERTO che l'articolo 1, comma 738, della già citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, dispone che: “*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.*” la **TASI** può considerarsi abolita;

CONSIDERATO altresì che relativamente alle tariffe e ai prezzi pubblici resta in vigore l'art. 54 del D.lgs 446/1997 come modificato dall'art. 6, comma 1, D.lgs 56/1998 e dall'art. 54, comma 1, lett. a), L. 23/12/2000, n. 388: “*Le provincie e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.*”;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno 31 dicembre 1983, come modificato dall'art. 34, comma 26, DL 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con il quale si è provveduto all'individuazione dei servizi a domanda individuale laddove “*servizi a domanda individuale*” devono intendersi tutte quelle attività poste in essere ed utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale;

RICHIAMATI altresì gli artt. del già citato D.lgs. 18.8.2000 n. 267 “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.*”:

- art. 42, comma 2, lettera f), che tra le attribuzioni del Consiglio Comunale prevede l'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- art. 112, comma 1, che prevede che gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali;
- art. 243, comma 2, che prevede tassi obbligatori di copertura dei costi dei servizi solo per gli enti strutturalmente deficitari, enti locali dissestati tra i quali, ad oggi, non rientra il Comune di Ascoli Piceno;

VISTO il comma 1 dell'art. 25 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.*” che prevede: “*Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.*”;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno in data 13 dicembre 2019 (G.U. n. 295 in data 17 dicembre 2019), con il quale è stato differito al 31 marzo 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 e il Decreto del Ministro dell'Interno 28 febbraio 2020 (GU n. 50 del 28 febbraio 2020) con il quale è stato differito al 30 aprile 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;

VISTO l'articolo 107 comma 2 del Decreto Legge n. 18/2020 (Cura Italia) con il quale è stato ulteriormente differito al **31 maggio 2020** il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-22;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 46 del 7.3.2019 con la quale sono state approvate le aliquote, tariffe e prezzi per l'anno 2019;

DATO ATTO che tutte le aliquote, le tariffe e i prezzi dei tributi e dei servizi pubblici locali riportate nell'allegato recepiscono gli atti di modifica e integrazione interessati intervenuti nel corso dell'anno nonché le richieste di modifica, integrazione o conferma pervenute al settore finanziario, economato e tributi dai Dirigenti competenti;

PRECISATO che il soprarichiamato allegato costituisce quindi un documento riepilogativo di tutte le aliquote, le tariffe e i prezzi dei tributi e dei servizi pubblici locali che siano essi:

- determinati dall'ente con propri provvedimenti, o scaturenti da accordi sovracomunali, o da leggi statali e regionali;
- incassati direttamente dall'ente o dai soggetti gestori;

EVIDENZIATO che le nell'allegato proposto per l'anno 2020, sono state sostanzialmente confermate le aliquote, le tariffe e i prezzi già previsti per l'anno 2019; le voci che hanno subito variazioni relative a:

- Tributi: è stata prevista l'abolizione della TASI;
- Trasporto scolastico: previsto abbonamento annuale per la scuola dell'infanzia;
- Ufficio Tecnico del Traffico: è stata prevista la voce "Voltura passo carrabile";
- Vigilanza Urbana: sono aumentate di € 1,00 le spese procedurali di verbale o provvedimento, notificato per posta (come già previsto con Delibera di G. M. n. 27 del 17/2/2020);
- Ambiente: sono state inserite le voci "Autorizzazione sanitaria per esposizioni di animali" e "Autorizzazione sanitaria per deposito/vendita prodotti fitosanitari" (istruttoria e rilascio atto);
- Casa Albergo Ferrucci: ridotta quota oraria utilizzo locali ad uso comune;
- Sono state apportate piccole modifiche di carattere descrittivo;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

tutto ciò premesso e considerato

PROPONE

alla Giunta Comunale di approvare, per l'annualità 2020, le aliquote, le tariffe e i prezzi dei tributi e dei servizi pubblici locali riportati nell'allegato al presente istruttorio.



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Rif.to proposta di delibera: 9 del 07/04/2020

Oggetto: DETERMINAZIONE PER L'ANNUALITA' 2020 DELLE ALIQUOTE, TARIFFE E PREZZI DEI TRIBUTI E DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI.

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 49, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento.

Esprime parere: **Favorevole**

Responsabile SETTORE SERVIZI FINANZIARI, ECONOMATO, TRIBUTI

SCOGNAMIGLIO LORIS

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Rif.to proposta delibera: 9 del 07/04/2020

Oggetto: DETERMINAZIONE PER L'ANNUALITA' 2020 DELLE ALIQUOTE, TARIFFE E PREZZI DEI TRIBUTI E DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI.

Il Responsabile del Servizio Finanziario, SCOGNAMIGLIO LORIS per quanto concerne il parere in ordine alla regolarità contabile, in data 07/04/2020 prescritto dall'art.49 comma 1 e 151 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 ha espresso il seguente parere:

Favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario
SCOGNAMIGLIO LORIS

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE Dott. FIORAVANTI MARCO	IL SEGRETARIO Dott. VINCENZO PECORARO
---	--

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.